

NOTAI ASSOCIATI GENGHINI-PASCUCCI-PEPE-SIMONETTI-CASCAVILLA

Via Mazzini, n.4 - Cerignola (Fg) Tel.0885.428202 Fax:444603 - Viale Matteotti, n.54/A - San Severo (Fg) Tel.0882.228233
C.so Umberto I, n.84 - Orta Nova (Fg) Tel.0885.782882 - P.zza U.Giordano, n.37 - Foggia Tel.0881.580278
Partita Iva: 00904900719 - sito web: www.genghinieassociati.it



Dott. Lodovico Genghini Dott. Fabrizio Pascucci Dott. Marco Pepe Dott. Paolo Simonetti Dott. Donato Cascavilla
GNGLVC63D15F839X PSCFRZ73B11F839D PPEMRC73D10F839W SMNPLA69L08G795Z CSCDNT79H18C514C

Repertorio n. 11.152

Raccolta n. 8385

----- COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -----
----- (AI SENSI DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381) -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di febbraio.

In Cerignola, nel mio studio alla via Mazzini n. 4.

Avanti a me, dottor **MARCO PEPE**, notaio in Cerignola, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e
Lucera,

----- SONO PRESENTI -----

1) - **SCARDIGNO ANTONIO**, nato a Cerignola il cinque maggio
1960 e quivi domiciliato alla Via Pietro Toselli n.61, codice
fiscale: SCR NTN 60E05 C514U; -----

2) - **MINARDI ANGELO**, nato a Cerignola il cinque gennaio 1965
e quivi domiciliato alla via Monviso n.8, codice fiscale: MNR
NGL 65A05 C514H; -----

3) - **MERRA GRAZIA**, nata Cerignola il dodici settembre 1958 e
quivi domiciliata al viale Terminillo n.113, codice fiscale:
MRR GRZ 58P52 C514L; -----

4) - **DILIDDO DANIELA**, nata a Cerignola il diciannove ottobre
1977 e quivi domiciliata alla via Ivrea n.9/A, codice fisca-
le: DLD DNL 77R59 C514M; -----

5) - **DE BENEDICTIS MARIA CHIARA**, nata a Cerignola il dodici
agosto 1973 e quivi domiciliata alla via San Lorenzo n.49,
codice fiscale: DBN MCH 73M52 C514V; -----

6) - **UGGIANI BRUNO**, nato a Cerignola il ventidue giugno 1973
e quivi domiciliato alla via Alassio n.1/F, codice fiscale:
GGN BRN 73H22 C514C; -----

7) - **CATUCCI LAURA**, nata a Canosa di Puglia il ventitre no-
vembre 1980 e domiciliata in Cerignola alla via Alassio
n.1/F, codice fiscale: CTC LRA 80S63 B619A. -----

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui iden-
tità personale io notaio sono certo, convengono quanto segue.

Articolo uno - E' costituita tra essi comparenti una Società
Cooperativa sociale a responsabilità limitata avente la deno-
minazione: -----

- "UN SORRISO PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Articolo due - La Società ha sede nel Comune di Cerignola at-
tualmente alla via Monviso civico 8. -----

Articolo tre - La durata della Società è fissata fino al 31
dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga o anti-
cipato scioglimento ai sensi di legge. -----

Articolo quattro - La Società ha l'oggetto sociale così come
meglio previsto nello statuto sociale infra riportato. -----

Articolo cinque - Ciascun socio sottoscrive e versa numero
cinque quote, ciascuna dell'importo di Euro 100,00 (cento
virgola zero zero). -----

Il capitale iniziale è pertanto pari ad Euro 3.500,00 (tre-
milacinquecento virgola zero zero). -----

Articolo sei - I costituiti, concordemente nominano, sino a

Registrato a Cerignola

il 23.02.20

al n. 468-11

revoca o dimissioni, quale amministratore unico della cooperativa il signor Minardi Angelo, il quale dichiara di accettare l'incarico senza eccezione alcuna, dichiarando altresì che non esiste a suo carico alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla vigente legislazione. -----

Articolo sette - Gli esercizi sociali si chiuderanno il trentuno dicembre di ciascun anno. -----

Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemiladodici (31.12.2012). -----

Articolo otto - La società è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle società, dalle disposizioni del presente atto e del seguente: -----

----- "STATUTO DELLA -----

----- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -----

- "UN SORRISO PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" -----

----- NORME SUL FUNZIONAMENTO -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----

E' costituita con sede nel Comune di Cerignola, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "UN SORRISO PER TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS". -----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. -----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----

Art. 2 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPO - OGGETTO -----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici di cui al successivo articolo 4. -----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. -----

La Cooperativa opera per il perseguimento delle finalità di

cui alla legge 381/91, art.1 lett."a", attraverso l'istituzione e/o la gestione di centri educativi, formativi e di istruzione quali: centri di accoglienza, asili-nido, scuole materne ed elementari, corsi di recupero e/o integrazione scolastica promuovendo altresì nel quadro di un rapporto famiglia-infanzia-società, un processo di socializzazione omogenea per i bambini e i ragazzi provenienti da differenti condizioni socio-culturali, offrendo a tutti ampie opportunità di esperienze educative sul piano affettivo ed intellettuale oltre che formativo. -----

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -----

L'attività della società cooperativa, pertanto, segue i principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa, secondo quanto disposto dal presente statuto, e dalla vigente normativa in materia di società cooperative previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti e/o iscrizioni in appositi Albi. ---

La società in funzione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere: -----

a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; -----

b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsti per i dividendi; -----

c) - non potrà distribuire riserve tra i soci operatori, nè durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento; -----

d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. ---

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Pri-

- vati in genere, la promozione e la gestione di: -----
- a) strutture socio-culturali-educative; asili nido, scuole materne ed elementari, corsi di recupero e/o integrazione scolastica, nido integrato, nido famiglia, centro infanzia, atelier, centro ludico prima infanzia, micro nido aziendale, servizio di tutor per minori; centro socio educativo diurno; comunità familiare; comunità educativa; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio; centro diurno socio-educativo e riabilitativo; residenza sociale, assistenziale per diversamente abili; -----
 - b) attività e servizi di riabilitazione; -----
 - c) centri diurni e residenziali di accoglienza per anziani, minori in difficoltà e disabili; -----
 - d) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le altre strutture di accoglienza; -----
 - e) attività di informazione e divulgazione della cultura e delle conoscenze attraverso la gestione di specifiche attività editoriali e di comunicazione mediante l'utilizzo delle varie forme multimediali; attività di formazione e addestramento professionale; la progettazione e la realizzazione, d'intesa con i soggetti pubblici e privati, di programmi di intervento nei diversi settori delle politiche sociali; -----
 - f) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; -----
 - g) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici e/o privati; -----
 - h) strutture di assistenza e accoglienza per immigrati, minori, soggetti svantaggiati, malati terminali e persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; -----
 - i) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, la cultura, lo sport ed il turismo sociale; -----
 - l) comunità terapeutiche e servizi connessi; -----
 - m) centri di emergenza, trasfusionali e di pronto soccorso da effettuarsi anche con l'ausilio di autoambulanze ed eliambulanze; -----
 - n) la promozione dell'autofinanziamento, stimolando lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci; -----
 - o) il sostegno, sotto qualsiasi forma, di organizzazioni "non profit" e in particolar modo la cooperazione sociale. -----
- La Cooperativa potrà svolgere quindi tutte le attività previste e disciplinate dalla Legge Regionale del 10 luglio 2006 numero 19 e successive modificazioni. -----
- Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte

nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI COOPERATORI -----

Art. 5 (Soci cooperatori) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; -
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. -----

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon

funzionamento della società.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa; -----
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; -----
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. -----

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 12 (Liquidazione della quota) -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-

vamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. -
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 13 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

----- TITOLO IV -----

----- SOCI SOVVENTORI -----

Art. 15 (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. ---

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore non inferiore al minimo nè superiore al massimo previsto dalla legislazione vigente in tema di società cooperative. -----

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

Art. 18 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----

- a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse 34; -----
- c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; -----
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. -----

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei

voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. -----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. -----

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. -----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----

----- TITOLO V -----

----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 20 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7; -----
- d) dalla riserva straordinaria; -----
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. -----

Art. 22 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; -----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili

tra i soci non cooperatori. -----
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----

Art. 23 (Ristorni) -----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -
- emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

----- TITOLO VI -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Art. 24 (Organi) -----

Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) Organo di controllo. -----

Art. 25 (Assemblea) -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'organo di controllo sono presenti o informati

della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'Assemblea: -----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili; -----
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; -----
- 4) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo o di un revisore; -----
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e all'organo di controllo o revisore; -----
- 6) approva i regolamenti interni; -----
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo o revisore; -----
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. -----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. -----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. -----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

Art. 28 (Votazioni) -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della

alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

Art. 29 (Voto) -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-
no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-
che potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come da ap-
posito regolamento approvato dall'assemblea. -----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, se-
condo comma. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-
presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-
cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-
goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-
nistratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372
del codice civile. -----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque
soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano
all'impresa. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-
sentante in bianco. -----

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-
sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice
presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-
signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei
presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
datto da un notaio. -----

Art. 31 (Amministrazione) -----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un
Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consi-
glieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assem-
blea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta
il numero. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione
è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-
cate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato fi-
no a revoca o dimissioni. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice
presidente. -----

Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -----
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. -----

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni) -----
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. ---
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio) -----
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione. -----

Art. 35 (Compensi agli Amministratori) -----
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. -
Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

Art. 36 (Rappresentanza) -----
L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 37 (Organo di controllo) -----

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina l'organo di controllo o un revisore. -----

L'organo di controllo o il revisore restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili. -----

L'organo di controllo e il revisore esercitano altresì la revisione legale dei conti. -----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme in materia. -----

TITOLO VII -----

CONTROVERSIE -----

Art. 38 (Clausola arbitrale) -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----

- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o organo di controllo, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

Art. 39 (Arbitri e procedimento) -----

Gli Arbitri sono in numero di 3 (tre). -----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui

circoscrizione ricade la sede legale della società. -----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03. -----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. -----

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003: -----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. ----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione) -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 41 (Scioglimento anticipato) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

----- TITOLO IX -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 43 (Regolamenti) -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-

golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 27. -----

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. ---

Art. 45 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità." -----

Articolo nove - Le spese di costituzione e sue conseguenziali, poste a carico della società, ammontano approssimativamente ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). -----

Del presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, ho dato lettura, ai comparenti che lo approvano. -----

Atto sottoscritto alle ore 20,42. -----

Occupi pagine diciannove fin qui cinque fogli. -----

Firmati: Antonio Scardigno - Minardi Angelo - Grazia Merra - Daniela Diliddo - Maria Chiara De Benedictis - Uggiani Bruno - Laura Catucci - Marco Pepe (segue sigillo). -----

Copia conforme all'originale,
firmato come per legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Cerignola, 23 FEBBRAIO 2012.

